

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TOGNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE... Ma nessuno ha parlato di lei.

MELCHIORRE. L'onorevole relatore della Commissione...

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale. (*Parli! parli!*)

La Camera non vota a parole, vota per alzata e seduta; e così si constata la maggioranza e la minoranza. Non basta il gridare: *parli! parli!*

Indichi il fatto personale, onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. L'onorevole relatore della Commissione ha creduto, che nelle osservazioni da me fatte in appoggio a quelle svolte dall'onorevole Della Rocca, ci fosse stata una accusa di fiscalismo. Io credo di non aver detto questo, e le mie parole che sono già state registrate dagli stenografi, non possono contener ciò. Io diceva solo che le conseguenze del principio stabilito dall'onorevole guardasigilli nel dettare le disposizioni dell'articolo 91, contraddicevano allo spirito liberale ed umanitario che le aveva dettate.

In effetto io domanderei all'onorevole guardasigilli, se consente che dall'articolo 91 si tolga la parola *amnistia*: se mi risponderà affermativamente, saremo perfettamente d'accordo. E nel vero, se egli opina che l'amnistia estingua l'azione penale e gli effetti delle condanne, mi pare che sia inutile fare distinzione, trattandosi di condanne e pene pecuniarie, tra coloro che le avessero pagate, e quelli che ne fossero tuttavia debitori all'epoca della pubblicazione dell'amnistia. Tolta la parola *amnistia* saremo tutti d'accordo, e qualora dubbio insorgere potesse, spetterebbe al magistrato deciderlo secondo i sani principii della ragione penale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A me pare che l'onorevole relatore della Commissione ed io stesso, abbiamo fatto avvertire, anche citando il testo degli articoli del vigente Codice di procedura penale, come sia una confusione coi vecchi Codici penali napoletani, il pretendere che l'amnistia estingua solo l'azione penale, e non già le condanne penali. Tale era, lo ammetto, il senso della parola *amnistia* nella cessata legislazione penale delle Due Sicilie.

Ma nei Codici vigenti chiaramente, letteralmente è scritto, che l'amnistia e l'indulto possono estinguere l'azione penale, ed anche la pena. Se possono estinguere la pena, è indispensabile, onorevole Melchiorre, che anche la parola *amnistia* sia scritta nell'articolo che ora è in discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta metto ai voti l'articolo 91 e lo rileggo:

« § 1. L'amnistia, la remissione della parte offesa, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate, o delle pene pecuniarie già soddisfatte all'erario, e non pregiudicano al di-

ritto dei privati per la restituzione ed i risarcimenti pronunziati nella sentenza.

« § 2. L'azione per la riscossione delle spese del procedimento non cessa se non per l'amnistia. »

(È approvato, e lo sono pure senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 92. La pena dell'ergastolo si prescrive in trent'anni.

« Art. 93, § 1. Le pene *criminali* temporanee si prescrivono in vent'anni.

« § 2. Le pene *correzionali* si prescrivono in dieci anni.

« § 3. Le pene *di polizia* si prescrivono in due anni.

« Art. 94, § 1. La prescrizione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o da quello in cui fu interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della sentenza.

« § 2. Qualunque atto dell'autorità giudiziaria per la esecuzione della pena, nonchè, in caso di pena restrittiva della libertà personale, l'arresto del condannato, interrompono la prescrizione.

« § 3. La prescrizione della pena è pure interrotta, se, durante il suo corso, il condannato commette un reato della stessa specie.

« Art. 95. Il condannato a favore del quale sia prescritta la pena dell'ergastolo o della reclusione maggiore di dieci anni, incorsa per reati contro le persone, è soggetto alle disposizioni enunciate nell'articolo 48. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Scusi, onorevole presidente, non c'è un altro paragrafo avanti?

PRESIDENTE. È il paragrafo 1°.

*Una voce dal banco della Commissione.* È soppresso.

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Ho domandato di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

NELLI. (*Presidente della Commissione*) Ad eliminare ogni equivoco, dichiaro che a questo articolo 114 va riprodotto anche il paragrafo 1° che la Commissione aveva proposto di sopprimere per considerazioni che ora non hanno più ragione di essere.

PRESIDENTE. Va benissimo: allora il paragrafo primo rimane.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Rispetto all'articolo che ora avete votato, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sopra le ultime parole: *commette un reato della stessa specie*. Questa formula presupponeva un significato diverso nella primitiva lezione dell'articolo che concerne la recidiva.

Se la Commissione rammenta, abbiamo mantenuto la formula *della stessa specie*, modificandone